



# COMUNE DI BAGOLINO

## PROVINCIA DI BRESCIA

### DELIBERAZIONE N°10

#### COPIA

### Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

#### Adunanza Ordinaria di seconda convocazione

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (P.E.F.) PER DETERMINAZIONE COSTI SERVIZIO IGIENE URBANA PER IL PERIODO 2022/2025 - AGGIORNAMENTO PERIODO 2023/2025

L'anno **duemilaventitre** addì **ventotto** del mese di **aprile** alle ore **19:00** nella Sala delle adunanze di Bagolino, in modalità mista.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

	Pres./Ass.		Pres./Ass.
MARCA GIANZENO	P	PELIZZARI GIANCARLO	P
FOGLIO MICHELE	P	ZANGARINI PAOLO	P
STAGNOLI ELISEO	P	AIROLDI FRANCESCA	P
TARGHETTINI THOMAS	P	BORDIGA ENRICO	P
MELZANI IRENE	P	CARE' LUCA	P
ALBERTI NICOLA	P		
		<b>Totali Presenti</b>	<b>11</b>
		<b>Totali Assenti</b>	<b>0</b>

Assiste all'adunata l'infrascritto Segretario Comunale Sig. **STANZIONE GIOVANNI**, collegato in videoconferenza da remoto, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **MARCA GIANZENO - SINDACO** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (P.E.F.) PER DETERMINAZIONE COSTI SERVIZIO IGIENE URBANA PER IL PERIODO 2022/2025 - AGGIORNAMENTO PERIODO 2023/2025

---

---

## IL CONSIGLIO COMUNALE

*I consiglieri Airoidi Francesca, Bordiga Enrico, Carè Luca, Melzani Irene, Zangarini Paolo sono collegati in videoconferenza da remoto.*

**PRESO ATTO** che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) istituisce l'imposta unica comunale (I.U.C.);

**EVIDENZIATO** che l'art. 1, comma 738, della Legge n. 160/2019 ha mantenuto in vita le disposizioni relative alla disciplina della TARI, contenute nei commi da 641 a 668 e da 682 a 702 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, modificata successivamente dall'art. 1 del decreto legge 6/3/2014, n. 16;

**VISTA** la propria deliberazione n. 4 in data 30/3/2021 che approva il nuovo regolamento comunale per l'applicazione della Tassa Rifiuti (TA.RI.) a seguito del D.Lgs. n. 116 del 3/9/2020 e le successive modifiche con propria deliberazione n. 6 del 29/4/2022 e n. 3 del 28/3/2023;

**VISTA** la propria deliberazione n. 17 in data 30/04/2021 di approvazione del nuovo regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti;

**TENUTO CONTO** che la normativa pone in capo al Consiglio Comunale anche l'approvazione delle tariffe relative a tale tributo;

**VISTO** l'ar. 1, commi 527-528 della legge n. 205/2017 che ha attribuito all'ARERA (Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente) diverse funzioni in materia di regolazione e controllo nell'ambito del servizio di gestione dei rifiuti;

### **VISTI:**

- la delibera dell'ARERA n. 443/2019 recante "*Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018/2021*";
- la delibera di ARERA n. 444/2019, recante "Disposizioni in materia di trasparenza nel settore di gestione dei rifiuti urbani e assimilati"
- la delibera di ARERA n. 138/2021/R/rif di avvio del procedimento per la definizione del Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2), nell'ambito del quale provvedere anche alla fissazione dei criteri per la definizione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento;
- il documento di consultazione di ARERA n. 196/2021/R/rif di orientamento generale dell'Autorità per la determinazione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti nonché per la definizione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento, in conformità ai principi derivanti dalla normativa comunitaria e nazionale;
- il documento per la consultazione di ARERA n. 282/2021/R/rif di inquadramento nell'ambito del procedimento per la definizione del metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2), avviato con la deliberazione 138/2021/R/rif del 30/3/2021;
- la delibera di ARERA n. 363/2021/R/rif del 3/8/2021, recante "*Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025*" che

definisce i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2022-2025 e specialmente il suo allegato A;

- il documento per la consultazione 12 ottobre 2021, 422/2021/R/RIF, recante “Regolazione della qualità contrattuale e tecnica del servizio di gestione dei rifiuti urbani - Orientamenti finali”;
- la deliberazione 26 ottobre 2021, 459/2021/R/RIF, recante “Valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d’uso del capitale in attuazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2)”
- la determina 4 novembre 2021, 2/DRIF/2021, recante “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all’Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”;
- la deliberazione 18 gennaio 2022, 15/2022/R/RIF, recante “Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani” e il relativo Allegato A recante il “Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani” (TQRIF);

**CONSIDERATO** che, a seguito delle citate delibere di ARERA, è stato elaborato il metodo tariffario dei rifiuti (MTR-2), al fine di determinare le tariffe;

**DATO ATTO** che:

- all’attualità, nell’ambito territoriale ottimale cui appartiene il comune di Bagolino, non risulta definito e/o operativo l’ente di governo d’ambito (EGATO) di cui all’art. 3 bis del D.L. n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 148/2011;
- nell’assenza, pertanto, le relative funzioni sono di competenza dell’Amministrazione Comunale;

**VISTO** l’art. 1.4 della deliberazione ARERA 3 marzo 2020 n. 57/2020/R/RIF che recita *“Laddove risultino operativi più gestori nell’ambito del servizio integrato di gestione dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, ovvero dei singoli servizi che lo compongono, secondo quanto stabilito dalla normativa di settore, l’Ente territorialmente competente acquisisce, da ciascun soggetto affidatario, inclusi i comuni che gestiscono in economia, la parte di piano economico finanziario di competenza, nonché i dati e gli atti di pertinenza, al fine di ricomporre il piano economico finanziario da trasmettere all’Autorità ai sensi del comma 6.4 della deliberazione 443/2019/R/RIF”*;

**TENUTO CONTO** che la gestione del servizio di igiene urbana è divisa in due sfere:

- la prima di competenza dell’Unione Pescatori Sportivi del Lago d’Idro (di seguito UPSLI o associazione affidataria), la quale ha preso in gestione il servizio di igiene urbana in qualità di vincitrice della gara d’appalto indetta dal Comune di Bagolino per la gestione del servizio di igiene urbana. L’UPSLI si occupa della raccolta domiciliare delle principali frazioni di rifiuto urbano (ovvero indifferenziato, organico, carta, vetro e plastica/lattine) e della gestione dei centri di raccolta;
- la seconda in base al modello organizzativo della società “in house”, tramite affidamento a SAEVS - Servizi Ambiente Energia Valle Sabbia – S.r.l., il cui capitale sociale è integralmente detenuto dalla Comunità Montana della Valle Sabbia e dai Comuni serviti dalla società stessa, la quale si occupa del trasporto dei rifiuti raccolti dall’Unione Pescatori Sportivi all’impianto di destino finale, delle attività necessarie per dotare i centri di raccolta del Comune di Bagolino di idonei contenitori per la raccolta dei rifiuti e delle attività complementari alla raccolta domiciliare dei rifiuti (svuotamento contenitori dedicati alla raccolta di farmaci scaduti e pile esauste);

**VERIFICATO** che i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall’applicazione delle tariffe TARI devono essere riportati nel piano economico finanziario (P.E.F.), redatto dal Comune di Bagolino ai sensi della citata deliberazione ARERA, sulla base dei dati forniti dalle società che gestiscono il servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti SAEV e UPSLI;

**ATTESO** che con le tariffe che vengono approvate deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all’art. 15 del D.Lgs. 13/01/2003, n. 36;

**VISTO** l'articolo 1 comma 169 della legge 296/06 (legge finanziaria 2007) che dispone che gli Enti Locali deliberino le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

**VISTO** l'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18/8/2000 n. 267, che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli Enti Locali;

**RICHIAMATO** l'art. 3 c. 5-quinquies del D.L. 228/2021, come convertito dalla Legge n. 15 del 25.02.2022, che dispone quanto segue: *"A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno"*. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al periodo precedente coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione;

**PRESO ATTO** che la Legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante il *"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025"*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 303, Supplemento ordinario n. 43 del 29 dicembre 2022, prevede, all'art. 1, comma 775, che, *"in via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, in considerazione del protrarsi degli effetti economici negativi della Crisi ucraina, gli Enti Locali possono approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2022. A tal fine il termine di previsione per il 2023 è differito al 30 aprile 2023"*. La proroga del termine al 30 aprile 2023 va a modificare quanto già determinato con Dm. 13 dicembre 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 295 del 19 dicembre 2022, con il quale il termine di approvazione era stato fissato al 31 marzo 2022.

**VISTA** la deliberazione di Consiglio Comunale N. 11 del 29/4/2022, con la quale era stato approvato il piano finanziario per la determinazione dei costi del servizio di igiene urbana e la determinazione della relativa tariffa T.A.R.I. per il periodo 2022/2025 con una copertura dei costi del 100% tenendo conto delle direttive ARERA;

**RICHIAMATO** l'art. 7, comma 7.2, del MTR-2 che prevede che i costi ammessi a riconoscimento tariffario sono determinati:

- ✓ per l'anno 2022 sulla base di quelli effettivi rilevati nell'anno di riferimento (a-2) come risultanti da fonti contabili obbligatorie;
- ✓ per gli anni 2023, 2024 e 2025, in sede di prima approvazione, con riferimento ai costi d'esercizio, sulla base dei dati di bilancio o di preconsuntivo relativi all'anno 2021 o, in mancanza, con quelli dell'ultimo bilancio disponibile;

**PRESO ATTO** che ARERA, nell'art. 7, comma 7.5 del MTR-2, aveva considerato per l'anno 2023 un'inflazione pari allo 0%;

**TENUTO CONTO** dell'analisi svolta dal Gestore "Servizi Ambiente Energia Valle Sabbia srl" sulla scorta della relazione n. 23.4468.01 del 28/02/2023 elaborata dalla società specializzata Utiliteam Co. srl, denominata "Analisi Equilibrio Economico Finanziario Gestione Rifiuti", al fine di appurare il rispetto dell'equilibrio economico finanziario, nello scenario economico di cui ai PEF in precedenza approvati, nella quale si rileva come già a partire dall'anno 2023 è presente una situazione di non equilibrio economico finanziario della gestione;

**PRESO pertanto ATTO** della necessità di modificare il PEF per recepire gli effetti dello scenario economico attuale, caratterizzato da una sensibile dinamica al rialzo dei prezzi (l'inflazione attesa è prevista<sup>1</sup> attorno all'11,30% su base annua), che rischia di rendere le tariffe inadeguate rispetto all'ineludibile obiettivo del mantenimento dell'equilibrio economico e finanziario della gestione;

**EVIDENZIATO** che lo stesso MTR-2 tutela espressamente la necessità di mantenere l'equilibrio economico finanziario, e precisamente:

- ✓ nell'art. 17.2, ove si legge che "... in un'ottica di sostenibilità della tariffa applicata agli utenti e comunque salvaguardando l'equilibrio economico finanziario delle gestioni;"

- ✓ nell'art. 27.5, ove si legge che “Il PEF consente il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario e, in ogni caso, il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione, anche in relazione agli investimenti programmati”;
- ✓ nell'art. 28.2, ove si legge che “L'organismo competente verifica, altresì, il rispetto dell'equilibrio economico finanziario del Gestore ...”.

**EVIDENZIATO** che l'eventuale disequilibrio Economico finanziario del Gestore costituisce circostanza straordinaria al verificarsi della quale si rende applicabile la revisione infra-periodo della predisposizione tariffaria ai sensi dell'art 8.5 della delibera 363/2021/R/ RIF;

**VISTA** la documentazione predisposta dai gestori SAEV e UPSLI e ricomposta dal Comune, redatta in base al Metodo Tariffario per il secondo periodo regolatorio 2022/2025 (MTR-2) approvato con deliberazione ARERA n. 363/2021/R/rif del 3/8/2021 ed elaborato in base allo schema tipo di cui all'allegato 1 della determinazione ARERA n. 02/DRIF/2021 del 4/11/2021, che costituisce parte integrante della presente deliberazione, composta da:

- Piano Economico Finanziario (PEF) TARI 2022-2025 – AGGIORNAMENTO 2023-2025;
- Relazione di accompagnamento al PEF TARI, redatta sullo base dello schema tipo di cui all'allegato 2 della determinazione ARERA n. 02/DRIF/2021 del 4/11/2021, con relativi allegati, che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
- Relazione tecnica al PEF TARI, redatta ai sensi del D.P.R. 158/99 art. 8;
- Dichiarazione di veridicità redatta sulla base dello schema tipo di cui all'allegato 3 della determinazione ARERA n. 02/DRIF/2021 del 4/11/2021, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto competente alla redazione del piano, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;

**DATO ATTO** che, ai sensi della legge 27/12/2013, n. 147, articolo 1, comma 653, come modificato dall'art. 1, comma 27, della legge n. 208/2015, i costi previsti per il PEF riferiti all'anno 2023 ammontano a € 519.438,00 e risultano essere inferiori ai costi dei fabbisogni standard pari a euro 558.778,25;

**VISTO** il bilancio di previsione per il triennio 2023/2025 e il documento unico di Programmazione approvati con propria deliberazione n. 8 del 28/03/2023;

**RITENUTO** di aggiornare il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani 2022-2025 (PEF TARI 2022-2025), che viene allegato alla presente deliberazione a costituirne parte integrante e sostanziale;

**VISTO** il parere dell'Organo di Revisione dell'Ente acquisito in ottemperanza all'art. 239, comma 1, lettera b), numero 7, del TUEL, ed allegato al presente atto;

**VISTO** il parere per la regolarità tecnica reso dai responsabili del servizio e il parere per la regolarità contabile reso dal responsabile del servizio di ragioneria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1°, T.U. del D. Lgs. del 18.08.2000, N° 267;

CON VOTI favorevoli 7, astenuti 4 (Airoldi Francesca, Bordiga Enrico, Carè Luca, Zangarini Paolo) e contrari NESSUNO, resi dai 11 consiglieri presenti e votanti;

## **DELIBERA**

- 1.** Di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
- 2.** di approvare l'aggiornamento del piano finanziario per la determinazione dei costi del servizio di igiene urbana per il periodo 2022-2025 che per l'anno 2023 risulta pari a € 519.438,00, come meglio evidenziato nei prospetti allegati al presente atto e qui di seguito elencati:

- il Piano Economico Finanziario TARI 2022-2025 (PEF TARI 2022-2025) come da allegato 1 della determinazione 4/11/2021, n. 2/DRIF/2021;
- Relazione di accompagnamento al PEF TARI 2022-2025, redatta sullo base dello schema tipo di cui all'allegato 2 della determinazione ARERA n. 02/DRIF/2021 del 4/11/2021, con relativi allegati, che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili;
- Relazione tecnica al PEF TARI 2022-2025, redatta ai sensi del D.P.R. 158/99 art. 8;
- Dichiarazione di veridicità redatta sulla base dello schema tipo di cui all'allegato 3 della determinazione ARERA n. 02/DRIF/2021 del 4/11/2021;

**3.** Di rimandare a successivo atto la determinazione delle tariffe TARI per l'anno 2023;

**4.** di trasmettere il Piano Economico Finanziario e i documenti allo stesso allegati ad ARERA ai fini dell'approvazione ai sensi dell'art. 6.5 della Deliberazione n. 443/2019, dando atto che a norma dell'art. 2.2 della determinazione n. 2/DRIF/2021 "...Gli enti territorialmente competenti, al fini dell'approvazione da parte dell'Autorità, provvedono, per ciascun ambito tariffario di propria competenza, alla trasmissione degli atti, dei dati e della documentazione di cui ai commi 7.1 e 7.3 della deliberazione 363/2021/R/RIF...";

Infine, il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000,

DELIBERA

con voti favorevoli N. 7, astenuti 4 (Airoldi Francesca, Bordiga Enrico, Carè Luca, Zangarini Paolo) e contrari NESSUNO, l'immediata eseguibilità della presente deliberazione.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente,

IL PRESIDENTE  
F.to MARCA GIANZENO

Il Segretario Comunale  
F.to STANZIONE GIOVANNI